Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 giugno 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. **1417.**

Approvazione del piano particolareggiato n. 153 di esecuzione del piano regolatore generale di Roma per la zona compresa tra via dei Prati Fiscali, ferrovia, limite del parco pubblico in tenuta Torricella, fosso del Boschetto, limite del parco pubblico in Pedica di Sant'Andrea e via di Valle Melaina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 17 marzo 1959, con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consiliare 8-11 luglio 1958, n. 820, approvata dal Ministero dell'interno in data 13 maggio 1959, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 153 di esecuzione della zona compresa tra via dei Prati Fiscali - Ferrovia - limite del Parco pubblico in tenuta Torricella - Fosso del Boschetto - limite del Parco pubblico in Pedica Santo Andrea e via di Valle Melaina;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini 22 opposizioni da parte di: Ministero dei trasporti - Ferrovie dello Stato (1); Agnese Guidi in Curzi (2); Istituto Salesiano per le Missioni (3); Manlio Manuelli (4); Soc. a r. l. « La Serpentara » (5); Soc. a r. l. « Vigna Nuova » (6); Soc. per Az. « Santa Cecilia » (7); Soc. per az. « Santa Maria Nuova » (8); Soc. per az. « Vianini » (9); Casa Salesiana di San Giovanni Bosco (10); ing. Vincenzo Fienga (11); Ernesto e Nazareno Palombi (12); dott. Francesco Garofalo ed altri (13); Soc. Immob. Tirrena (14); Soc. Immob. Nuova Torricella e Soc. Immob. Nuovo Borghetti (15); Soc. Immob. Nuova Melara (16); Soc. per az. « Nuova Aniene » (17); Giulio Gualdi ed altri (18); ing. Giuseppe Cuccia (19); Luigi Prezioso ed altri (20); Soc. Gen. Immobiliare di Lavori di utilità pubblica ed agricola (21); Domenico Giuliani (22);

Ritenuto che fuori termine sono state presentate 17 opposizioni da parte di Nazareno Matteucci (23); Orlando Ferruccio Fabbri (24); Anna Grazioli di Sirignano (25); Maria Di Menico (26); Rodolfo Montesi (27); Eredi di Giulio Loreti (28); Biagio Di Biagio e Rosalinda Milli (29); Sestilio Riganelli ed altri (30); Michelangelo Cullari (31); Gabriele Federici ed altri (32); Ezio Frittella (33); Domenico Gemoni (34); Remo Bolzoni (35); Pietruccia Maturi (36); Angelina Sechi e Luigi Durante (37); Soc. Imm. Nuova Melara; Soc. Imm. Tirrena ed altri (38); Soc. Imm. Tirrena (39);

Ritenuto che il Comune ha controdedotto alle opposizioni presentate;

Ritenuto che il progetto presentato prevede la sistemazione urbanistica di una importante zona ricadente in parte nel piano regolatore di massima del 1931, che viene modificato, ed in parte nella zona di ampliamento di cui alla legge 28 marzo 1952, n. 216;

Considerato che tale progetto è in linea di massima ammissibile in quanto risulta bene redatto nelle sue linee di insieme e si ispira agli attuali criteri della formazione di nuclei abitativi raggruppati intorno ai fondamentali servizi di quartiere, quali scuole, chiese, mercati, campi di gioco, ecc. separati tra loro da zone verdi;

Considerato peraltro che, data la conformazione accidentata del terreno e le esigenze che si richiedono per un quartiere così ampio, si ravvisa opportuno introdurre alcuni miglioramenti di dettaglio, i quali, senza modificare i criteri generali, rendano più armonici lo assetto funzionale e l'aspetto estetico delle singole parti e ne facilitano l'attuazione;

Considerato, in particolare, che, pur risultando la impostazione data alle sistemazioni stradali aderente alle esigenze d'insieme, tuttavia deve rilevarsi che le sezioni stradali previste sono alquanto ristrette, che alcuni tronchi possono più opportunamente collegarsi tra loro e che gli stessi tracciati possono più facilmente, con lievi spostamenti, adeguarsi al terreno;

Che, in relazione a ciò, si ritengono accettabili le proposte contenute in alcune opposizioni e più precisamente:

a) quella contenuta nell'opposizione n. 38 (presentata in aggiunta ad opposizioni prodotte in termini) descritta nella planimetria 1:5000 allegata alla opposizione medesima ed unita al presente decreto e concernente le rettifiche alla rete viaria principale, consistente nell'allargamento e spostamento di qualche tracciato, nella sistemazione di alcuni tronchi minori e nella diversa conformazione di qualche slargo o piazza; proposta che, tuttavia, deve essere rettificata per quanto riguarda l'innesto ad angolo retto delle due strade principali che si diramano dalla via di Val Melaina, ove il fronte edilizio previsto lungo il fosso di Val Melaina tra i mappali 1 e 4 (foglio 262) deve essere arretrato di m. 40 (quaranta) in modo da formare un ampio piazzale a forma di L;

b) quelle di cui alle opposizioni Soc. Imm. Tirrena (14); Soc. Imm. Nuova Melara (16); Soc. p. A. « Nuova Aniene » (17), che sono ammissibili quali necessari complementi all'accettazione della proposta collettiva del ricorso aggiuntivo n. 38 di cui alla precedente lettera *a*);

c) quella dei ricorsi Ministero dei Trasporti - Ferrovie dello Stato (1); Soc. per azioni « Vianini » (9) che si riferiscono a piccole modifiche di tracciato di due tronchi interni;

d) quella dell'opposizione dell'Istituto Salesiano per le Missioni e della opposizione aggiuntiva dello stesso Istituto relativa all'allargamento di sezioni e ad una diversa disposizione di alcuni tronchi interni, nonchè alla costituzione di un nuovo tronco viario dipartentesi dal prolungamento di viale Jonio e dei due nuovi brevi tratti sul pianoro di Prato Rotondo;

e) quella formulata in accordo tra i ricorrenti Società per Az. « S. Cecilia » (7); Casa Salesiana di San Giovanni Bosco (10) per quanto riguarda l'apertura di una strada a cavallo delle rispettive proprietà;

f) quella parte delle proposte contenute nelle opposizioni *Ernesto e Nazareno Palombi* (12); *dott.* Francesco Garofalo ed altri (13) relativa all'allargamento, lo spostamento ed il collegamento dei tronchi interni già previsti dal piano, con la esclusione delle altre proposte concernenti la formazione di nuovi percorsi;

g) la lieve rettifica viaria proposta con l'opposizione Michelangelo Cullari (31);

Considerato che le attrezzature collettive previste sono in complesso bene distribuite e proporzionate, nonchè opportunamente raggruppate in piccoli nuclei, in modo che la loro distanza dalle abitazioni non risulti in alcun caso eccessiva;

Considerato, tuttavia, che data l'insufficienza, per l'intero quartiere, di una sola Chiesa, si ravvisa necessario prescrivere la formazione, secondo le rispettive proposte formulate nelle opposizioni Istituto Salesiano per le Missioni (3) e dott. Francesco Garofalo ed altri (13), di altri due edifici sacri, con relativi annessi per l'esercizio del ministero pastorale, da ubicarsi, l'uno nel punto mediano del prolungamento del viale Ionio e l'altro alla metà circa della congiungente in linea d'aria del colle di Prato Rotondo e della Torricella in tenuta Boschetto;

Considerato, inoltre, che si ravvisa poco felicemente ubicata la zona a campi sportivi prevista presso il fosso di Val Melaina, ove è più opportuno mantenere la continuità edilizia lungo il nuovo asse viario del quartiere;

Che, pertanto, è necessario prescrivere l'ubicazione di tali impianti nelle località indicate nelle opposizioni Soc. Immob. Tirrena (14) e Soc. p. az. « Nuova Aniene » (17); a condizione, però, che l'area complessiva dei terreni riservati a campi sportivi sia uguale a quella fissata dal piano, e purchè la parte ricadente nella zona di proprietà della Società per az. Nuova Aniene permetta l'inserimento di un campo di calcio;

Considerato, per quanto riguarda i centri di quartiere previsti dal piano, che la relativa disposizione, pur risultando sufficientemente ordinata dal punto di vista funzionale ed abbastanza felice nei suoi aspetti edilizi, deve essere migliorata con talune integrazioni e, precisamente, mediante:

1) la formazione di tre piccoli nuclei aggiuntivi, uno in corrispondenza di Prato Rotondo e gli altri due a fianco delle due nuove Chiese indicate nel quarto considerando, secondo le proposte formulate nelle opposizioni Istituto Salesiano per le Missioni (3); dottor Francesco Garofalo ed altri (13), ma con le limitazioni — circa i nuovi centri — che verranno precisate in sede di esame delle opposizioni medesime;

2) la precisazione delle forme edilizie riguardanti i centri già previsti, tenendo presente che:

a) il gruppo centrale di edilizia intensiva isolata deve essere organizzato in modo da ottenere un complesso ordinato ed organico, per il quale può senz'altro accettarsi la soluzione planovolumetrica di densità ridotta presentata con l'opposizione fuori termine della Società Immobiliare Tirrena (39) e descritta nell'allegata planimetria in iscala 1:1000 unita all'opposizione medesima, con l'intesa che, in sede di attuazione, nei limiti del complessivo volume fabbricativo risultante da detta soluzione planovolumetrica, le masse edilizie possano anche essere disposte in forma differente, in relazione ad un più dettagliato studio architettonico dell'insieme;

b) i tratti di edilizia intensiva senza limitazioni, ad est del nuovo asse viario lungo il fosso di Val Melaina, insieme con le zone prospicienti il piazzale (a forma di L) di cui alla lettera *a*) del terzo considerando, ed insieme con l'isolato intermedio, che pure può avere la stessa destinazione, in luogo di quella a campo sportivo, trasferito altrove come già detto in precedenza, dovranno essere realizzati sulla base di profili edilizi e di tipi architettonici, studiati unitariamente e da sottoporre alla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, e successive modificazioni per il preventivo nulla osta prima della presentazione delle singole richieste di autorizzazione a costruire;

c) l'edilizia compresa tra la piazza antistante la Chiesa presso l'Ateneo internazionale Salesiano, prevista dal piano, ed il nucleo a palazzine con limitazioni a sud sud-ovest della stessa piazza, dovrà presentare maggiore omogeneità e consistenza, costituendo un nucleo più continuo, il quale, anzichè a villini, dovrà essere formato da un nastro di palazzine con le medesime limitazioni, con arretramento dal filo stradale di m. 15 (quindici) e con una profondità di m. 30 (trenta);

Considerato, in merito alla zonizzazione fabbricativa ed ai tipi edilizi, che le previsioni del piano possono giudicarsi adeguate, sopratutto per quanto attiene al criterio di consentire una fabbricazione poco densa e con tipi appropriati al carattere della località, salvo quanto si dirà, per taluni piccoli tratti, in sede di esame delle opposizioni;

Che, tuttavia, deve rilevarsi come, in talune parti, la semplice previsione del tipo fabbricativo non è sempre sufficiente a garantire un aspetto ordinato della edilizia;

Che, pertanto, è opportuno prescrivere l'adozione di profili edilizi e di tipi architettonici preordinati, da definirsi con la stessa procedura di cui al punto *b*) del precedente considerando, per una zona della larghezza non inferiore a m. 100 (cento) in prospicienza dei seguenti fronti, che rivestono speciale importanza agli effetti della composizione d'insieme:

a) fronte a villini verso la via Salaria, adiacente e sovrastante la zona ferroviaria;

b) fronte a villini sovrastante il prolungamento di viale Jonio;

c) fronte a villini lungo il lato occidentale del nuovo asse viario corrente lungo il fosso di Val Melaina;

Che, per tutte queste fascie, nelle quali si realizzerà il richiesto coordinamento unitario dell'edilizia, si consente, a titolo di compenso per i maggiori oneri che potranno derivare dalle connesse sistemazioni e limitazioni, che il volume fabbricativo possa essere aumentato fino ad un massimo di un quarto rispetto a quello che si realizzerebbe con il piano adottato dal Comune;

Considerato, inoltre, che la destinazione a parco privato della zona in cui dovrà sorgere l'Ateneo internazionale Salesiano non appare rispondente al carattere della località e della importante istituzione che dovrà ivi svilupparsi;

Che, pertanto, si ravvisa opportuno prescrivere per tale zona una sistemazione planovolumetrica del tipo di quella proposta con l'opposizione Casa Salesiana di San Giovanni Bosco (10) e descritta nell'allegata planimetria in iscala 1:1000 unita alla opposizione stessa, per la quale dovrà tuttavia valere quanto precisato al punto *a*) del settimo considerando per il gruppo centrale di edilizia intensiva isolata, al momento della definizione volumetrica ed architettonica dell'insieme;

Considerato, infine, che, per corrispondere all'esigenza di un migliore coordinamento dell'edilizia a fianco dell'Ateneo internazionale Salesiano, si ritiene necessario che il fronte edilizio della strada a sud-ovest dello Ateneo stesso venga, sul fronte opposto, convenientemente rettificato, così da realizzare una composizione meno movimentata e più aderente al carattere composto degli edifici di questa istituzione;

Che, pertanto, la strada sopracitata dovrà essere allargata da m. 12 a m. 16 sul fronte opposto, predisponendo su tale maggior larghezza una fascia alberata e arretrando la fabbricazione del nuovo filo stradale di m. 15 (quindici) su di un allineamento rettilineo;

Considerato, in merito alle opposizioni presentate, che quella del Ministero dei trasporti - Ferrovie dello Stato (1) può essere accolta per quanto riguarda le proposte modifiche ai tracciati viari, alla ubicazione ed alle caratteristiche di alcuni fabbricati, e parzialmente accolta circa la richiesta relativa al campo da gioco, nel senso di mantenere la previsione dell'impianto pur lasciandone la proprietà — conformemente alle deduzioni del Comune — alla stessa Amministrazione ferroviaria;

Considerato che l'opposizione Agnese Guidi in Curzi (2), può essere parzialmente accolta nei limiti di quanto proposto dal Comune nelle sue deduzioni, nel senso di spostare lievemente verso sud la linea di demarcazione a parco pubblico, in modo da lasciare per la costruzione di villini con limitazioni una zona di terreno di area pari a 500 mq.;

Considerato che l'opposizione Istituto Salesiano per le Missioni (3) può essere accolta per quanto riguarda le modifiche ai tracciati stradali, l'area destinata alla nuova chiesa lungo il viale Jonio, la redistribuzione di zona a parco pubblico, l'ampliamento del centro adiacente al nuovo mercato previsto a nord ovest del Prato Fiscale, limitatamente, però, ad una profondità di m. 30 (trenta) a partire dal filo stradale;

Considerato, ancora in accoglimento di tale opposizione, che può consentirsi, in aderenza a ciò che è stato osservato nelle considerazioni relative ai centri di quartiere, la costituzione di due nuclei edilizi più omogenei, uno a Prato Rotondo ed un altro presso la Chiesa lungo il viale Jonio, tenendo presente che:

a) per il centro di Prato Rotondo la volumetria sarà conforme a quanto descritto nella planimetria in iscala 1:1000 allegata alla opposizione di cui trattasi ed unita al presente decreto, ma riducendo di due piani i due fabbricati lineari di tipo *A*), ad est del nucleo più distanziati dalla strada centrale, ammettendosi peraltro che, in sede di attuazione — sempre nei limiti del complessivo volume risultante dall'anzidetta planimetria in iscala 1:1000 — le masse edilizie potranno subire lievi varianti che si rendessero convenienti in rapporto allo studio architettonico definitivo dell'insieme;

b) ai lati della nuova Chiesa lungo il prolungamento di viale Jonio possono ammettersi volumi edilizi, che formino quinte al sacro edificio, purchè si armonizzino con la soluzione architettonica dell'edificio stesso e dei suoi annessi, onde costituire un fronte ordinato, con una composizione aderente alla conformazione naturale del terreno e coordinata con l'edilizia prospiciente il lato opposto del viale Ionio: tali volumi edilizi dovranno inoltre rispondere — quanto alla densità

edilizia — al tipo a palazzine previsto dal piano e dovranno restringersi ad una profondità media di m. 30 (trenta) dal filo stradale;

Che, la realizzazione di tali complessi è subordinata alla formazione di profili edilizi da sottoporre alla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, e successive modificazioni, per il preventivo nulla-osta prima delle singole richieste di autorizzazioni a costruire;

Considerato, infine, che l'opposizione in parola non può essere accolta nella parte relativa alla richiesta di aumento di copertura dei lotti a villini con limitazioni, su parte dei quali potrà ottenersi una aggiunta volumetrica del 25%, secondo quanto specificato in precedenza nelle considerazioni relative alla zonizzazione fabbricativa ed ai tipi edilizi, nelle fasce ove è richiesto il preordinamento della edilizia con appositi profili e connessi tipi architettonici;

Considerato che l'opposizione Manlio Manuelli (4) può essere accolta per la parte concernente l'assetto viario del quartiere, mentre è da respingere per quanto riguarda le altre richieste intese ad ottenere un aumento della densità edilizia, poichè ciò contrasterebbe con le finalità generali del piano e non migliorerebbe l'assetto particolare della proprietà del ricorrente;

Considerato, in merito alle opposizioni Soc. a r. l. « La Serpentara » (5) e Soc. a r. l. « Vigna nuova » (6), che può essere accolta la parte relativa all'assetto viario, mentre non è accoglibile il richiesto aumento di densità edilizia sull'intera estensione degli isolati per i motivi espressi in precedenza nelle considerazioni sulla zonizzazione fabbricativa e sui tipi edilizi;

Che, tuttavia, ritenendosi fondata l'osservazione circa la maggiore utilità di fronti continui lungo le piazze sulle quali si affacciano gli isolati interessati dalle proprietà dei ricorrenti, si consente che — tenuto anche conto del prescritto ampliamento dello slargo — le fronti degli isolati prospicienti i piazzali anzidetti per una profondità marginale di m. 30 (trenta) abbiano una densità corrispondente a quella della zona intensiva con limitazioni, a condizione che si realizzi una buona composizione unitaria di insieme, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici;

Considerato, in merito alle opposizioni Soc. p. A. « Santa Cecilia » (7) e Soc. p. A. « Santa Maria Nuova » (8), che può essere accolta, in conformità alle deduzioni comunali, la richiesta di una strada a cavaliere della proprietà dei ricorrenti e dell'Ateneo internazionale Salesiano, mentre non può essere accolta la proposta modifica del tracciato della strada nella parte nord della proprietà dei ricorrenti, poichè tale modifica implicherebbe uno spostamento ai confini del piano, i quali coincidono con quelli fissati dalla legge;

Considerato, inoltre, sempre in merito alle predette opposizioni, che non si ritiene di poter accettare integralmente la richiesta destinazione a villini in luogo di quella a parco privato, poichè ciò condurrebbe ad un relativamente eccessivo addensamento delle costruzioni nelle adiacenze dell'Ateneo;

Che può, quindi, consentirsi la destinazione a villini con limitazioni, lasciando però a fianco della strada di separazione fra le proprietà dei ricorrenti e dello Ateneo Salesiano, una fascia di m. 15 (quindici) libera da costruzioni, per cui i villini dovranno essere arretrati dal filo di detta strada di tale misura;

Considerato, in merito all'opposizione Soc. per Az. « Vianini » (9), che possono essere accolte le modifiche ai tracciati stradali e che si ritiene accettabile, in linea di massima, la proposta relativa alla volumetria speciale prevista nella proprietà della ricorrente, e descritta nella planimetria in iscala 1:1000 allegata alla opposizione ed unita al presente decreto ed alla quale volumetria le Ferrovie dello Stato sono interessate, in quanto risponde, nell'insieme, al criterio rilevato nelle considerazioni relative alla zonizzazione fabbricativa ed ai tipi edilizi, e, in particolare, al migliore principio urbanistico di ubicare le abitazioni più vicino possibile al luogo di lavoro;

Che, peraltro, è necessario prescrivere una limitazione della densità, mediante la riduzione di un piano degli edifici distinti, nel grafico allegato all'opposizione, con la denominazione di « casa a 5 e 6 piani isolata » e con la soppressione di quattro elementi del tipo denominato « case in linea, ecc. » previsti lungo il fronte del nuovo asse viario fiancheggiante il fosso di Val Melaina, così da ricomporre il fronte architettonico su di una linea arretrata di almeno venticinque metri dal filo stradale, lasciando l'area interposta a verde privato con divieto assoluto di costruzione;

Considerato che, in conformità alle deduzioni comunali, può essere accolta l'opposizione Casa Salesiana di San Giovanni Bosco (10), sia per quanto riguarda la strada a confine delle proprietà della Soc. per Az. « Santa Cecilia » (7) e della Soc. per Az. « Santa Maria Nuova » (8), sia per quanto riguarda le altre modifiche stradali di contorno;

Che è, altresì, da accogliere la proposta di realizzare la volumetria speciale specificata nella planimetria n. 3, allegata all'opposizione, in luogo della destinazione dell'area a parco privato, conformemente a quanto precisato in precedenza, nel considerare l'assetto dell'importante istituzione internazionale, che dovrà sorgere nella località a cura del Pontificio Ateneo Salesiano;

Considerato che le opposizioni ing. Vincenzo Fienga (11), ing. Giuseppe Cuccia (19) e Luigi Prezioso ed altri (20) possono essere parzialmente accolte, in relazione a quanto specificato nell'ultima parte delle considerazioni relative alla zonizzazione fabbricativa ed ai tipi edilizi, nel senso che il fronte edilizio potrà essere allineato uniformemente e parallelamente al filo stradale, ad una distanza di m. 15 (quindici) dal filo della strada allargata a m. 16 (sedici), lasciando l'area interposta a verde privato e computandone la superficie quale area utile agli effetti del rapporto di copertura di 1/5 per le costruzioni a villini con limitazioni;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni Ernesto e Nazzareno Palombi (12) e dott. Francesco Garofalo ed altri (13), che possono essere accolte le richieste relative all'impianto della nuova Chiesa e del campo da gioco, alla destinazione a palazzine dell'area fronteggiante la scuola in tenuta Borghetto e delle aree lungo i lati nord ed ovest della nuova Chiesa, limitatamente ad una fascia larga m. 30 (trenta): tutto ciò in accordo con quanto detto in precedenza in merito alle attrezzature collettive ed ai centri di quartiere;

Che, inoltre, si accolgono le proposte modifiche alla rete viaria ed ai relativi piazzali, ad eccezione dei seguenti tronchi:

a) collegamento tra la zona ferroviaria e la strada che sbocca sul piazzale della nuova Chiesa a nord di Prato Rotondo;

b) nuova strada nella valletta del fosso Torricella,

c) collegamento viario minore largo m. 4 (quattro) fra la strada di cui al precedente punto *b*) ed il proposto campo da gioco;

Considerato in merito all'opposizione Soc. Immob. Tirrena (14) e (39), che può essere accolta la parte relativa alle modifiche ai tracciati stradali ed allo spostamento del campo sportivo, in armonia con quanto specificato in precedenza in merito alle sistemazioni stradali ed alle attrezzature collettive;

Che, inoltre, si ravvisa accettabile l'organizzazione urbanistico-architettonica per la zona a intensivo isolato, con le precisazioni già espresse nelle considerazioni relative ai centri di quartiere, che qui si intendono riportate integralmente;

Che non sono, invece, accoglibili le altre richieste, ivi compresa quella della soppressione della fascia a parco pubblico lungo il nuovo asse viario a fianco del fosso di Val Melaina, per quanto l'edilizia a villini là prevista potrà essere incrementata volumetricamente secondo quanto precisato nelle considerazioni relative alla zonizzazione fabbricativa ed ai tipi edilizi, e ciò anche a titolo di compenso per la minore densità fabbricativa rispetto alla soluzione adottata dal Comune nella zona ad intensivo isolato;

Considerato che l'opposizione Soc. Imm. Nuova Torricella e la Soc. Immob. Nuovo Borghetto (15) deve essere respinta sia perchè intesa ad ottenere un aumento di densità fabbricativa in contrasto con i criteri generali del piano ritenuti ammissibili e sia perchè non propone alternative le quali migliorino effettivamente le previsioni del piano medesimo;

Considerato che l'opposizione Soc. Immob. Nuova Melara (16) può essere accolta parzialmente per gli stessi motivi precisati in merito alle opposizioni ingegnere Vincenzo Fienga (11), ing. Giuseppe Cuccia (19) e Luigi Prezioso ed altri (20), in quanto l'area interessata prospetta sullo stesso fronte stradale a sud-ovest dell'Ateneo Salesiano;

Considerato che l'opposizione fuori termine Soc. Immob. Nuova Melara; Soc. Imm. Tirrena ed altri (38) può essere accolta secondo quanto precedentemente specificato in merito alle sistemazioni stradali, nel senso di accoghere le relative proposte, salvo ad allargare ulteriormente, di 15 (quindici) metri in luogo dei 30 (trenta), l'ultimo tratto del nuovo asse viario lungo il fosso di Val Melaina, in modo da formare un piazzale largo m. 45 (quarantacinque) in luogo di n. 60 (sessanta), in corrispondenza dell'isolato destinato a palazzine con limitazioni;

Considerato che le proposte formulate nell'opposizione Soc. per az. « Nuova Aniene » (17) possono essere accolte, poichè si armonizzano con quanto è stato espresso nei precedenti considerando relativi alle sistemazioni viarie, agli impianti pubblici ed ai tipi edilizi;

Che, tuttavia, tale accoglimento va subordinato a quanto già in precedenza specificato in merito allo spostamento del campo sportivo, la cui area deve essere tale da poter accogliere un regolamentare campo di calcio;

Considerato che, conformemente alle deduzioni comunali, con le quali si concorda, sono da respingere le seguenti opposizioni: Giulio Gualdi ed altri (18), Soc. Gen. Immob. di Lavori di utilità pubblica ed agricola (21), Domenico Giuliani (22);

Che, parimenti, sono da respingere in conformità alle deduzioni comunali ed a prescindere dalla loro irricevibilità in quanto presentate fuori termine le seguenti opposizioni Nazareno Matteucci (23), Orlando Ferruccio Fabbri (24), Anna Grazioli di Sirignano (25), Maria Di Menico (26), Rodolfo Montesi (27), Eredi di Giulio Loreti (28), Biagio Di Biagio e Rosalinda Milli (29), Sestilio Riganelli ed altri (30), Gabriele Federici ed altri (32), Ezio Frittella (33), Domenico Gemoni (34), Remo Bolzoni (35), Pietruccia Maturi (36), Angelina Sechi e Luigi Durante (37);

Considerato, in merito all'opposizione Cullari Michelangelo (31), che viene accolta la piccola variante proposta al tracciato stradale, poichè è intesa a facilitare l'attuazione del piano ed è tecnicamente ammissibile;

Considerato che per l'esecuzione del presente piano appare congruo di assegnare il termine di cinque anni;

Visto il piano finanziario di cui alla deliberazione comunale n. 6480 del 16 settembre 1959;

Vista la legge 26 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 700 emesso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nell'adunanza del 28-29 aprile 1959;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con le rettifiche, le integrazioni e le prescrizioni specificate in narrativa, è approvato il piano particolareggiato n. 153 di esecuzione della zona compresa tra via dei Prati Fiscali - Ferrovia - limite del Parco pubblico in tenuta Torricella - Fosso del Boschetto - limite del Parco pubblico in Pedica di Sant'Andrea e via di Valle Melaina, vistato dal Ministro per i lavori pubblici in sei planimetrie in iscala 1:1000, in due planimetrie in iscala 1:2000 e in due in iscala 1:5000, in una relazione, in un elenco delle proprietà interessate, in un elenco contenente le controdeduzioni comunali alle opposizioni presentate.

Sono accolte le seguenti opposizioni: Casa Salesiana di San Giovanni Bosco (10); Michelangelo Cullari (31).

Sono parzialmente accolte nel senso indicato in narrativa le seguenti opposizioni: Ministero dei trasporti - Ferrovie dello Stato (1); Agnese Guidi in Curzi (2), Istituto Salesiano per le Missioni (3), Manlio Manuelli (4), Società a r. l. « La Serpentara » (5), Soc. a r. l. « Vigna Nuova » (6), Soc. per az. « Santa Cecilia » (7), Soc. p. Az. « Santa Maria Nuova » (8), Soc. per Az. « Vianini » (9), ing. Vincenzo Fienga (11), Ernesto e Nazareno Palombi (12), dott. Francesco Garofalo ed altri (13), Soc. Imm. Tirrena (14) e (39), Soc. Imm. « Nuova Melara » (16), Soc. per Az. « Nuova Aniene » (17), ing. Giuseppe Cuccia (19), Luigi Prezioso ed altri (20), Soc. Imm « Nuova Melara »; Soc. Imm. Tirrena ed altri (38).

Sono respinte le seguenti opposizioni: Soc. Imm. « Nova Torricella » e Soc. Imm. « Nuovo Borghetto » (15), Giulio Gualdi ed altri (18), Soc. Gen. Imm. di Lavori di utilità pubblica ed agricola (21), Domenico Giuliani (22), Nazareno Matteucci (23), Orlando Ferruccio Fabbri (24), Anna Grazioli di Sirignano (25), Maria Di Menico (26), Rodolfo Montesi (27), Eredi di Giulio Loreti (28), Biagio Di Biagio e Rosalinda Milli (29); Sestilio Riganelli ed altri (30), Gabriele Federici ed altri (32), Ezio Frittella (33), Domenico Gemoni (34), Remo Bolzoni (35), Pietruccia Maturi (36), Angelina Sechi e Luigi Durante (37).

Per la esecuzione del piano è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1960.

Sostituzione di membri del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro »;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1958, registro n. 2, foglio n. 301, con il quale è stato costituito il Consiglio del predetto Ordine cavalleresco;

Constatato che sono deceduti i membri del Consiglio del predetto Ordine cavalleresco dott. Alessandro Levanti, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dott. Silvio Tranchini, rappresentante del Ministero della marina mercantile;

Constatato altresì che il consigliere di Stato professor dott. Ugo Severini è stato designato quale membro del Consiglio del predetto Ordine cavalleresco in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la lettera in data 12 maggio 1960, con cui il dott. Carlo Urciuoli chiede di essere esonerato dall'incarico di membro del Consiglio del predetto Ordine cavalleresco in seguito alla nomina a consigliere di Stato;

Viste le dimissioni da membro del Consiglio del predetto Ordine cavalleresco rassegnate dal prof. avv. Eugenio Artom con lettera in data 16 luglio 1959;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Viste le designazioni all'uopo fatte, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consigliere di Stato prof. dott. Ugo Severini è nominato membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro » in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri al posto del dott. Alessandro Levanti, deceduto.

Il dott. Francesco Vaudano è nominato membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro » in rappresentanza del Ministero della marina mercantile al posto del dott. Silvio Tranchini, deceduto.

I consiglieri di Stato prof. dott. Ugo Severini e dottor Carlo Urciuoli sono rispettivamente sostituiti nella qualità di membri del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro », in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, dai direttori generali del predetto Dicastero dott. Francesco Marinone e dott. avv. Guido Giorgi.

Il prof. avv. Eugenio Artom è sostituito nella qualità di membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro », in rappresentanza delle imprese del credito e delle assicurazioni dall'avv. Stefano Siglienti.

I predetti nuovi membri rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal citato decreto presidenziale del 2 maggio 1958.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1960

GRONCHI

COLOMBO — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1960
Registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 92

(3687)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1960.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel testo modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1950, con il quale il gr. uff. sig. Luigi Giorgio Martini fu nominato direttore generale dell'Istituto predetto;

Constatato che a seguito dell'avvenuto decesso del gr. uff. sig. Luigi Giorgio Martini si rende necessario procedere alla nomina del nuovo direttore generale dello Istituto;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Il comm. avv. Corrado Bertagnolio è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1960
Registro n. 7 Lavoro e previdenza soc. foglio n. 84. — BARONE

(3701)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1959.

Autorizzazione della « Mostra-mercato internazionale della caccia » di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « Mostra-mercato internazionale della caccia »;

Decreta:

E' autorizzata la « Mostra-mercato internazionale della caccia », da tenersi in Firenze dal 18 settembre al 2 ottobre 1960.

Roma, addì 31 dicembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

(3688)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale dei Cipressi, sita nell'ambito del comune di Inverigo (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'approvazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 dicembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona del viale dei Cipressi, sita nell'ambito del comune di Inverigo (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Inverigo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua superba alberatura costituita da cipressi centenari forma un quadro naturale di suggestiva bellezza panoramica;

Decreta:

La zona del viale dei Cipressi sita nel territorio del comune di Inverigo (Como), compresa nel tratto del viale dei Cipressi che va dalla strada provinciale Milano-Erba fino alla Cascina Navello, con due strisce laterali della profondità di m. 30 (trenta), ha notevole interesse pubblico perchè con la sua superba alberatura costituita da cipressi centenari, forma un quadro naturale di suggestiva bellezza panoramica, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Inverigo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Adunanza del 20 dicembre 1957

Verbale n. 3

(*Omissis*).

INVERIGO - Viale dei cipressi.

Viene preso in considerazione dalla Commissione anche il viale dei cipressi che dalla strada provinciale Milano-Erba conduce fino alla Cascina di Navello.

Detto viale con la sua superba alberatura costituita da cipressi centenari, forma un quadro naturale di suggestiva bellezza, per cui la Commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul viale in questione nei confini che corrono nel seguente modo:

tutto il viale che parte dalla strada provinciale Milano-Erba fino alla Cascina Navello con due strisce laterali della profondità di 30 metri.

(*Omissis*).

(3525)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1960.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stato costituito, con sede in Bari, l'Ente autonomo « Fiera del Levante » ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Vista la lettera n. 2615 in data 11 maggio 1960, con la quale il presidente dell'Ente predetto ha proposto, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, il dott. Giuseppe Giacovelli per la nomina a segretario generale;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Giacovelli è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, a decorrere dal 1° maggio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1960

Il Ministro: COLOMBO

(3690)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Allevamento vegetale » presso la Facoltà di agraria dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di agraria dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di « Allevamento vegetale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3702)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

E' stato dichiarato lo smarrimento del diploma di laurea in ingegneria industriale conseguito il 17 giugno 1940, presso l'Università di Napoli, dall'ing. Giuseppe Rampino, nato in Accadia (Foggia) il 2 febbraio 1906.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(3544)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 14, foglio n. 129, è stato accolto il ricorso straordinario proposto l'8 febbraio 1958 dall'ispettore di dogana dottor Panetta Virgilio, avverso la determinazione del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, con la quale veniva respinta l'istanza prodotta dal detto impiegato, intesa ad ottenere che l'infermità di cui si dichiarava affetto venisse riconosciuta come contratta in servizio e per causa di servizio.

(3537)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Matera

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1960, n. 2895/768, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Iacovone Damiano, nato a Matera il 24 novembre 1934, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Miglionico-Matera », in Matera, estese complessivamente mq. 995 riportate in catasto alle particelle numeri 26 parte e 58 parte, del foglio di mappa n. 129 del comune di Matera, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 26-*b* e 58-*c*.

(3342)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1960, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 48, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Calamiello Giuseppe avverso il provvedimento di assunzione del sig. Calciano Giovanni Maria alle dipendenze della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania.

(3339)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 285, il comune di Mugnano di Napoli (Napoli) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.590.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3629)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 301, il comune di Sassofeltrio (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.370.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3630)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 313, il comune di Sassocorvaro (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3631)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 312, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.275.000, per il pareggio economico del bilancio dell'eserciio 1959.

(3632)

Autorizzazione al comune di Saltara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 311, il comune di Saltara (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.760.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3633)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 310, il comune di Piobbico (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3634)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 309, il comune di Pietrarubbia (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.160.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3635)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 308, il comune di Piandimeleto (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3636)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 287, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.630.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3638)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 307, il comune di Piagge (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3637)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 306, il comune di Montefelcino (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.860.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3639)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 305, il comune di Montecopiolo (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3640)

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 304, il comune di Monte Cerignone (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3641)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 356, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.870.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3642)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 378, il comune di Mombaroccio (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3643)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 357, il comune di Maiolo (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.440.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3645)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 366, il comune di Lunano (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3646)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 358, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.580.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3644)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 365, il comune di Isola del Piano (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3647)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 364, il comune di Fratte Rosa (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.650.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3648)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 363, il comune di Fossombrone (Pesaro Urbino), è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3649)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 377, il comune di Fermignano (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.560.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3650)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 362, il comune di Colbordolo (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.490.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3651)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 367, il comune di Cartoceto (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.080.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3652)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 360, il comune di Auditore (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.657.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3653)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 359, il comune di Acqualagna (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3654)

Autorizzazione al comune di Monte Castello di Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 288, il comune di Monte Castello di Vibio (Perugia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3656)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 289, il comune di Todi (Perugia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3655)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 368, il comune di Castiglione del Lago (Perugia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3657)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 33, il comune di Sant'Anastasia (Napoli) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3658)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 13 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,62	620,63	620,645	620,62	620,61	620,605	620,62	620,62	620,62
$ Can.	631,80	632,25	631,50	631,875	631,10	632,31	632 —	632 —	632,37	632,25
Fr. Sv.	143,84	143,87	143,89	143,8975	143,80	143,87	134,875	143,85	143,87	143,87
Kr. D.	89,89	89,90	89,90	89,88	89,95	89,92	89,91	89,90	89,91	89,90
Kr. N.	86,91	86,92	86,92	86,91	86,95	86,92	86,90	87 —	86,93	86,90
Kr. Sv.	120,40	120,37	120,42	120,395	120,18	120,36	120,36	120,30	120,37	120,30
Fol.	164,62	164,61	164,62	164,63	164,65	164,62	164,615	164,60	164,62	164,62
Fr. B.	12,44	12,44	12,445	12,44625	12,4375	12,44	12,4435	12,45	12,44	12,445
Fr. Fr (N.F.)	126,66	126,66	126,67	126,67	726,65	126,66	126,655	126,65	126,67	126,66
Lst.	1738,83	1738 —	1738,30	1738,125	1738 —	1738,40	1738,05	1738,40	1738,45	1738,25
Dm. occ.	148,83	148,83	148,845	148,845	148,82	148,83	148,825	148,85	148,84	148,83
Scell. Austr.	23,87	23,89	23,91	23,915	23,90	23,90	23,915	23,90	23,90	23,915

Media dei titoli del 13 giugno 1960

Rendita 3,50 % 1906	82.175
Id. 3,50 % 1902	75 —
Id. 5 % 1935	107.85
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100.575
Id. 5 % 1936	101,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	100.625
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101.425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1960

1 Dollaro USA	620.625
1 Dollaro canadese	631,937
1 Franco svizzero	143,886
1 Corona danese	89,895
1 Corona norvegese	86,905
1 Corona svedese	120,377
1 Fiorino olandese	164,624
1 Franco belga	12,445
1 Franco nuovo (N.F.)	126.662
1 Lira sterlina	1738,087
1 Marco germanico	148,835
1 Scellino austriaco	23.915

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 19.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	2262	250 —	Buccellato *Clementina* fu Giuseppe, moglie di Fragali Giuseppe fu Francesco, dom. a Bari, vincolato per dote	Buccellato *Clemenzia* fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	4068	2.500 —	Bensa *Enrico* di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova	Bensa *Alessandro* di Paolo, ecc. come contro
Cons. 3,50% (1906)	849714	1.750 —	Di Rovasenda Eleonora di Alessandro, moglie di *Di Benevello Challant* Gianfrancesco, dom. in Torino	Di Rovasenda Eleonora di Alessandro, moglie di *Mattone di Benevello Challant* Gianfrancesco, dom. a Torino
P. Red. 3,50% (1934)	12152	52,50	Michelotti *Catterina Giorgetta* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Moletta Vittoria ved. Michelotti Giuseppe, dom. a S. Michele di Mondovi (Cuneo)	Michelotti *Giorgetta Catterina* fu Giuseppe, ecc., come contro
B. T. N. 5% (1959)	7263	2.500 —	Gambogi Alfea fu Curzio in Zoppi, dom. a Pisa, con usufrutto a Ferrari *Italia* fu Stefano ved. Gambogi	Come contro, con usufrutto a Ferrari *Maria* fu Stefano ved. Gambogi
Red. 5% (1935)	213288	4.075 —	Gallo *Giulia* di Riccardo, maritata Del Mercato, dom. in Napoli, con usufrutto a Comenale Vincenza fu Costabile ved. Del Mercato, dom. in Laureana Cilento (Napoli)	Gallo *Maria Giulia* di Riccardo, ecc., come contro
P. Red. 3,50% (1934)	338884	1.767,50	Giletti Edoardo fu Ottorino, minore sotto la patria potestà della madre *De Petro Corinna* fu Secondo ved. Giletti, dom. a Masserano (Novara), con usufrutto a *De Petro Corinna* fu Secondo vedova Giletti Ottorino	Giletti Edoardo fu Ottorino, minore sotto la patria potestà della madre *Depetro Francesca* fu Secondo ved. Giletti, dom. a Masserano (Novara), con usufrutto a *Depetro Francesca* fu Secondo vedova Giletti Ottorino
Id.	338882	1.767,50	Giletti Pierino fu Ottorino, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra	Giletti Pierino fu Ottorino, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra
Id.	489300	700 —	Brando *Rosa* fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Ignacchiti *Giuseppina* fu Francesco, dom. a Maratea (Potenza)	Brando *Grazia Maria Rosa* fu *Salvatore Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Ignacchiti *Giuseppa*, ecc.
B. T. N. 5% (1959)	5863	3.000 —	Bancalari Anna-Rosa fu *Bartolomeo*, moglie di Sericano Giovanni, dom. in Ovada, vincolato per dote	Bancalari Anna-Rosa fu *Bartolo*, ecc., come contro
Cons. 3,50% (1906)	876382	14.000 —	Bonino *Augusta* di Stefano, moglie di Calcagno *Luigi* fu Vittorio, dom. in Genova, vincolato per dote	Bonino *Isabella Daria Augusta* di Stefano, moglie di Calcagno *Edoardo Antonio Luigi* fu Vittorio, dom. in Genova, vincolato per dote
Rend. 5% (1935)	146881	4.650 —	*de Vargas Machuca* Margherita fu Michele, moglie di Carignani Mario fu Carlo, dom. in Napoli, vincolato per dote	*de Vargas Macciucca* Margherita fu Michele, ecc., come contro
P. Red. 3,50% (1934)	507667	3.500 —	Carignani Mario fu Carlo, dom. in Napoli, vincolato a garanzia della buona amministrazione della dote di *De Vargas Machuca* Margherita fu Michele, moglie del titolare	Come contro, vincolato a garanzia della buona amministrazione della dote di *De Vargas Macciucca* Margherita fu Michele, moglie del titolare
Rend. 5% (1935)	173274	750 —	Veroux Carmela fu Gastone, moglie di Ghersi Guido fu *Luigi Adolfo*, dom. in Messina, vincolato per dote	Veroux Carmela fu Gastone, moglie di Ghersi Guido fu *Adolfo*, dom. in Messina, vincolato per dote
P. Red. 3,50% (1934)	306876	136,50	Turi *Rosa* fu Nicola, moglie di Andrisani Donato Mattia, dom. a Matera (Potenza), vincolato per dote	Turi *Rosalia* fu Nicola, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5% (1935)	222877	6.200 —	Valentini Fabrizio fu Edmondo, minore sotto la patria potestà della madre *D'Uffizi* Gina di Alfredo ved. Valentini, dom. in Roma.	Valentini Fabrizio fu Edmondo, minore sotto la patria potestà della madre *D'Offizi* Gina di Alfredo ved. Valentini, dom. in Roma
Id.	26057	1.175 —	*Marzullo Gerardo* fu Pasquale, dom. a Quaglietta (Avellino).	*Marzulli Pierino Alfonso Maria Gerardo* fu Pasquale, dom. a Quaglietta (Avellino)
P. Ric. 5% S. 1	19451	1.000 —	Roberto *Giulietta* di Marcello Albino, inferma di mente, sotto la tutela provvisoria del padre Roberto Marcello Albino, dom. in Genova-Sestri	Roberto *Edvige Giulietta* di Roberto Marcello Albino, ecc., come contro
Id. S. 42	19452	500 —	Come sopra	Come sopra
Id. S. 46	19453	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Rend. 5% (1935)	13541	2.225 —	Mandelli *Teodolinda* di Enrico, moglie di Colombo Aldo, dom. a Milano, vincolato per dote	Mandelli *Teresa Teodolinda* di Enrico, ecc., come contro
B. T. N. 5% (1959)	7291	8.500 —	Valentini *Gabriella Liliana*, nubile, Valentina, nubile, e Fabrizio minore, quest'ultimo sotto la patria potestà della madre *D'Uffizio* Gina di Alfredo ved. Valentini, dom. in Roma, quali eredi indivisi del padre Edmondo, con usufrutto a D'Uffizio Gina di Alfredo ved. Valentini.	Valentini *Liliana*, nubile, Valentina, nubile e Fabrizio minore, quest'ultimo sotto la patria potestà della madre *D'Offizi* Gina di Alfredo vedova Valentini, dom. in Roma, quali eredi indivisi del padre Edmondo, con usufrutto a *D'Offizi Gina* di Alfredo ved. Valentini

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(3059) Roma, addì 13 maggio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 12 dicembre 1935, n. 2336/R/Gab., con cui al sig. Gassner Luigi, nato a Laces l'8 gennaio 1896 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dellavia;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 aprile 1960 dalla signorina Dellavia Teresa, figlia del predetto in atto residente a Kössen n. 272;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 12 dicembre 1935, n. 2336/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Dellavia Teresa, nata a Laces il 5 ottobre 1932 ed in atto residente a Kössen n. 272 - Distretto Kitzbühel, viene ripristinato nella forma tedesca di Gassner.

Il Consolato generale d'Italia di Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 27 maggio 1960

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(3435)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Perugia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 23 dicembre 1958 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Perugia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3521)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quattordici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente, tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s.p.e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorrenti per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di Tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto Navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m 0,83, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 10/10;
Visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D. e l'ipermetropia non superiore alle 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D. e 5 D. nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico, entro e non oltre il 15 luglio 1960.

La domanda, indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali, di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario.

Membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata.

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva (amministrativa) del Ministero della Difesa-Marina con qualifica non inferiore a Consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della sede di esami, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamati alla leva);

8) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione raziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a Tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi 10.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero per la Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1960
Registro n. 17 Difesa-Marina, foglio n. 100. — BONATTI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni (D. M. 12 marzo 1952).

MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi di esame	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
Esami scritti			
1. Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	ore 8	3
2. Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	ore 8	3
3. Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	ore 8	2
Esame orale			
4. Diritto civile	2	min. 15	3
5. Diritto commerciale e marittimo	1	» 10	3
6. Diritto amministrativo . . .	2	» 15	3
7. Diritto internazionale . . .	1	» 10	2
8. Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 10	1
9. Economia politica	1	» 15	3
10. Scienza delle finanze e Statistica	1	» 15	2
11. Contabilità di Stato	2	» 15	2
12. Lingua e letteratura straniera (1)	—	» 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità. Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale.

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) l'Impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori).

b) Impresa marittima e nave - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazioni - Società cooperative - Mutua d'assicurazione.

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti.

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa Vendita commerciale - Trasporto Somministrazione - Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*check*) e circolare - Titoli dei magazzini generale - Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bacarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª — I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Ministeri - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:

a) Diritto internazionale e diritto interno.

b) Relazione tra il diritto internazionale e diritto interno.

c) Fondi del diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:

a) Subbiettività giuridica internazionale.

b) Società internazionale generale e particolare.

c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:

a) Organi individuali e organi collettivi.

b) Organi di funzione.

c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:

a) Concetto e fattori costitutivi.

b) Elementi accessori.

c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª — I fatti illeciti internazionali:

a) Atto illecito internazionale, concetto.

b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale.

c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica:

a) Trattative tra le parti.

b) Trattative per intromissione di terzi.

c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:

a) L'Assemblea e il Consiglio di sicurezza.

b) Il Consiglio economico e sociale

c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:

a) Organizzazione.

b) Competenza.

c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:

a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio Leggi complementari.

b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:

a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.

b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª:

a) Concorso di reato Reato continuato Reato complesso.

b) Fase istruttoria del procedimento penale Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura della istruzione.

Tesi 4ª:

a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.

b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto - I mandati - La custodia preventiva La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:

a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:

a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.

b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:

a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.

b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali

Tesi 3ª — Capitale Reddito Risparmio Proprietà Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta Sistemi monetari Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Corso forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Clearings - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttazioni economiche Crisi La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza della finanza e statistica

Tesi 1ª:

a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

b) Concetto ed importanza della statistica Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:

a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.

b) Tecnica statistica Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:

a) Le tasse - Formazioni delle tariffe.

b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:

a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:

a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.

b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.

b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) Le spese pubbliche - Principali categorie.

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.

b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principii fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La ragioneria generale dello Stato - La Direzione generale del tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Uffici provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato: impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti: giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico
ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . .(provinia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . .n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 14 posti

di Tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M. M. - ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università Istituto superiore di . . nell'anno accademico . . con la votazione di .

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere .

Allego una fotografia, applicata su carta da bollo da lire 200, con firma autenticata.

. lì . . . .
(data)

Firma . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . .

---

(1) Luogo di residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellezione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3681)

Concorso per esami a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista a legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di Porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10
visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alla 4 D e 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico - entro e non oltre il 15 luglio 1960.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa Marina - oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di noticare le successive eventuali variazioni;

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti Statali è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di linque estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gi eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva;

8) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione inte-

grativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1º gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare.

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1960

Il Ministro per la difesa: ANDREOTTI

Il Ministro per la marina: IERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1960
Registro n. 17 *Difesa-Marina, foglio n.* 101. — BONATTI

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto
(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1º *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima.	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo.	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima.	2	—	2
2	Diritto internazionale marittimo . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo.	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica . . .	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessioni e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia

Tesi 6ª. — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenni sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª. — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª. — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª. — Le libertà costituzionali

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª. — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª. — Stato di cittadinanza, acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª. — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni dal contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e riunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminari - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione e della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici;

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e Industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinamento e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche.

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'Uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: Caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della Difesa - Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) Via . . . . n. . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a 15 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . . ;

di non avere riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . nell'anno . . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5); . . . . ;

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 200 con firma autenticata.

. . . . ; li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (7) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3680)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo successivo (registro n. 2 Sanità, foglio n. 83), relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 24 marzo 1960;

Vista la comunicazione, in data 10 maggio 1960, con la quale il dott. Vittorio Pierro, chiamato a far parte della Commissione predetta, ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Domenico Zotta, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del dott. Vittorio Pierro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 10 maggio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1960
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 351. — MOFFA

(3623)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a quindici posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso a quindici posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa dell'Ispettorato generale della M.C. T.C., indetto con decreto ministeriale n. 169 del 17 marzo 1960 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 95 del 19 aprile 1960, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 4) nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 luglio 1960, con inizio alle ore otto.

(3597)

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a ventisei posti di ispettore di 2ª classe in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso a ventisei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica dell'Ispettorato generale della M.C.T.C., indetto con decreto ministeriale n. 170 del 17 marzo 1960 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 del 26 aprile 1960, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli Esami (via Girolamo Induno, 4) nei giorni 18, 19, 20, 21, 22 e 23 luglio 1960, con inizio alle ore otto.

(3598)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso a due posti di calcografo e a due posti di marmista di 1ª categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Le prove pratiche del concorso a due posti di calcografo nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, avranno luogo nei giorni 20, 21, 22, 23, 24 e 25 giugno 1960 presso la Calcografia nazionale in Roma, via della Stamperia, n. 6.

Le prove pratiche del concorso a due posti di marmista di 1ª categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, avranno luogo nei giorni 25, 26, 27, 28, 29 e 30 giugno 1960 in Roma, presso la Soprintendenza alle antichità di Roma IV (Palatino e Foro Romano), via dei Fori Imperiali; negli stessi giorni sosterranno le prove anche i candidati che hanno presentato regolare domanda oltre che per la 1ª categoria anche per la 2ª categoria.

I candidati ammessi ai suddetti concorsi saranno chiamati con comunicazione telegrafica.

(3699)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.